



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
U.O. BILANCIO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO

Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

Sito internet www.comune.palermo.it

ufficiobilancio@comune.palermo.it

TRASMISSIONE VIA MAIL

Responsabile dell'U.O. Ufficio Bilancio: Dott. E. La Rocca
Responsabile di istruttoria: Dott.ssa Rossana Manzella

Al Sig. Direttore Generale

All' Avvocato Capo

Ai Sigg.ri Dirigenti

A tutti gli Uffici e Servizi

p.c. Al Sig. Sindaco

Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: Contenzioso valutato quale avente significativa probabilità di soccombenza – Fasi del processo di comunicazione e “stato” del contenzioso – Circolare.

Con la presente circolare si intende fornire un riepilogo delle varie fasi del processo di comunicazione che interessa la tipologia di contenzioso di cui in oggetto, fornendo anche nuove indicazioni in merito, affinché gli Uffici interessati possano più agevolmente garantire la costante attività di monitoraggio di queste controversie legali ai fini dell'accantonamento al fondo rischi spese legali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si rammenta che il punto 5.2, lett. h) dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recita: "h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, **in attesa degli esiti del giudizio**, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, **si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata**. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. [...] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Come già noto e rappresentato nella circolare prot. n. 172828 del 27.02.2020, l'instaurarsi di un contenzioso nei confronti dell'ente **avente significativa probabilità di soccombenza** è comunicato dall'Avvocatura, ovvero da altro ufficio incaricato alla difesa dell'ente, mediante la compilazione della **Sezione 1** della "Scheda contenzioso passivo".

Al fine di adeguarla alle attuali esigenze, si è provveduto ad aggiornare detta scheda, che si allega alla presente (**Allegato 1**), che l'Avvocatura Comunale, ovvero altro ufficio competente alla difesa legale, dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale ed al Servizio competente *ratione materiae*.

Nel caso sussistano impegni di spesa assunti in contabilità utilizzabili per la copertura finanziaria del contenzioso in questione, il Servizio competente *ratione materiae* ha l'obbligo di comunicare detti impegni alla Ragioneria mediante la trasmissione della medesima scheda, ricevuta dall'Avvocatura, completa delle informazioni indicate nella Sezione 2. Si sottolinea l'importanza di questo adempimento in quanto per l'importo pari a questi impegni non è necessario effettuare l'accantonamento al fondo, in coerenza di quanto disposto dal punto 5.2, lett. h) dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (1).

Successivamente alla comunicazione iniziale, si rende indispensabile che vengano fornite le informazioni necessarie a monitorare la sussistenza, modifica od estinzione dei contenziosi **in essere**, al fine di operare la corretta valutazione del mantenimento o meno dell'accantonamento al fondo rischi spese legali.

A tal proposito, le **comunicazioni di competenza dell'Avvocatura ovvero di altro soggetto delegato alla difesa dell'Ente**, inerenti gli aggiornamenti da apportare al contenzioso necessari per una corretta valutazione dell'accantonamento, dovranno essere trasmesse alla Ragioneria ed al Servizio competente *ratione materiae* mediante la compilazione di apposito modello denominato "**Scheda cancellazione-variazione del contenzioso passivo**" ⁽²⁾, di seguito allegato (**Allegato 2**).

La medesima scheda dovrà essere utilizzata anche per assolvere all'obbligo di comunicare alla Ragioneria le modifiche relative al Centro di Responsabilità ⁽³⁾, al nominativo dell'avvocato/soggetto incaricato della difesa, alle eventuali variazioni del registro generale (R.G.) o correzione della controparte giudiziale.

Si raccomanda di inserire nella scheda tutte le informazioni richieste, compresa un'adeguata motivazione in caso di modifica dell'importo da accantonare del contenzioso.

La "Scheda contenzioso passivo" e la "Scheda cancellazione-variazione del contenzioso passivo" vanno sottoscritte con firma

⁽²⁾ Con la circolare prot. n. 1387932 del 29/10/2021 la "Scheda cancellazione-variazione del contenzioso passivo" era stata già adottata per l'Avvocatura Comunale, e qui si fornisce la sua **versione aggiornata**.

⁽³⁾ Il codice Centro di Responsabilità (C.d.R.) viene assegnato dalla Ragioneria Generale a ciascun Servizio in base alla struttura organizzativa vigente, in ultimo approvata con deliberazione G.C. 346 del 23.12.2021 (es. attualmente il C.d.R. 59303 è assegnato al Servizio Amministrativo).

tradizionale o firma digitale.

Ai fini del monitoraggio del contenzioso, è necessario tuttavia che vengano fornite **ulteriori informazioni da parte del Servizio competente ratione materiae** riguardo il procedimento di impegno e di liquidazione delle eventuali **spese successive alla definizione del contenzioso**, al fine di operare le opportune variazioni all'importo dell'accantonamento al fondo rischi spese legali.

A tal fine è stata modificata la scheda P1 da allegare obbligatoriamente alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio (**Allegato 3**).

Nello specifico, rispetto alla versione in precedenza utilizzata, nella nuova scheda P1 sono state inserite delle nuove caselle da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il debito fuori bilancio sia afferente un contenzioso per il quale sia stato operato un accantonamento al Fondo Rischi Spese Legali. In questo caso, infatti, risulta l'esigenza di conoscere l'importo dell'accantonamento da mantenere al fondo laddove questo sia necessario per la copertura finanziaria di ulteriori spese ancora da impegnare.

A tal proposito, si rinvia alle istruzioni alla compilazione inserite nel medesimo file della scheda P1.

In ultimo, si coglie l'occasione per raccomandare a tutti gli Uffici, che si dedicano alla redazione di proposte di deliberazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ovvero per l'autorizzazione all'accordo transattivo, di **indicare nell'oggetto di ciascuna proposta di deliberazione il numero di Registro Generale (R.G.), il numero di sentenza e l'organo che la emette**.

Le medesime informazioni dovranno essere inserite nell'oggetto dell'eventuale determinazione dirigenziale di variazione di P.E.G assunta a copertura del debito fuori bilancio.

Le direttive contenute nella presente circolare aggiornano quelle fornite con le precedenti note.

Il Ragioniere Generale
Dott. Bohuslav Basile